

BGer 4A 52/2018 vom 6. März 2018

Bundesgericht, 2018-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_52_2018

FR: TF 4A 52/2018 du 6 mars 2018

IT: TF 4A 52/2018 del 6 marzo 2018

Regeste

contratto di lavoro; disdetta | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Con lettera 3 marzo 2012 la B._____SA ha licenziato con effetto immediato la sua impiegata A._____. Quest'ultima ha contestato la disdetta e ha escusso la predetta società. Nella susseguente causa il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha accolto limitatamente a fr. 7'740.55, oltre interessi, la petizione con cui la lavoratrice aveva chiesto di condannare la datrice di lavoro al pagamento di fr. 60'520.36 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, torto morale, deduzione ingiustificata di contributi sociali e retribuzione di ore straordinarie. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 5 dicembre 2017, respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A._____.

E. 2

A._____ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 26 gennaio 2018 con cui postula l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione degli art. 9 CC e 179 CPC per non avere ritenuto documenti pubblici, che fanno piena prova di quanto attestano, i documenti richiamati dall'amministrazione federale delle dogane. In subordine contesta la valenza di due testimonianze agli atti e lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 3

I ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, ragione per cui in linea di principio la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3). Ne segue che in linea di principio il ricorrente deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 134 III 379 consid. 1.3). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Nella fattispecie la ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Ella non spiega perché i presupposti per ammettere la predetta eccezione sarebbero dati e dalla lettura delle censure ricorsuali, sostanzialmente attinenti all'apprezzamento delle prove, non è dato a vedere per

quale motivo, nel caso in cui esse fossero fondate e pertinenti, il Tribunale federale non potrebbe giudicare nel merito la causa. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile perché privo di richieste di giudizio riformative e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF).

E. 4

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che l'opponente non è incorsa in spese, non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso. per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 marzo 2018 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.